

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 133/CSA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 080CSA– RIUNIONE DEL 17 FEBBRAIO 2017

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Prof. Andrea Lepore – Componenti; - Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

1. RICORSO A.S.D. WOMAN NAPOLI C5 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA WOMAN NAPOLI C5/BELLATOR FERENTUM DEL 14.01.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 447 del 17.1.2017)

Con atto del 18.1.2017 la società A.S.D. Woman Napoli C5, preannunciava l'intenzione di ricorrere avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, Com. Uff. n. 447 del 17.1.2017, con il quale venivano inflitte le sanzioni:

- ammenda di €500,00 alla reclamante perché durante l'incontro Woman Napoli C5/Bellator Ferentum disputato il 14.1.2017, propri sostenitori rivolgevano agli arbitri corali ingiurie e minacce. Perché il dirigente addetto agli ufficiali di gara, allontanato dall'arbitro, dagli spalti per la parte residuale dell'incontro rivolgeva ingiurie alla terna arbitrale;

- inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.3.2017 al sig. Battistone Gian Franco, allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro, alla notifica del provvedimento rivolgeva al direttore di gara frasi offensive e minacciose. Dagli spalti per la parte residuale dell'incontro reiterava le ingiurie nei confronti della terna arbitrale. Sanzione così determinata in quanto ammesso in panchina in qualità di dirigente addetto agli arbitri.

- Inibizione a svolgere ogni attività fino all'8.2.2017 al sig. Buonocore Emilio, allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro, nell'abbandonare il campo di gioco rivolgeva al cronometrista ufficiale frase minacciosa;

- Inibizione a svolgere ogni attività fino al 1.2.2017 al sig. Mattiello Ciro, perché per tutta la durata dell'incontro, dagli spalti, rivolgeva agli arbitri frasi minacciose e offensive;

- Squalifica per 1 gara effettiva per recidiva in ammonizione ai calciatori De melo Pinheiro Catarina Isabel e Mota Queiroz Debora.

Contestualmente formulava richiesta di atti ufficiali.

L'ufficio di Segreteria della Corte Sportiva di Appello, quindi, provvedeva all'invio dei documenti in data 23.1.2017 con trasmissione mail, ricevuta in pari data dalla società reclamante.

Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione.

La reclamante, a seguito della ricezione degli atti ufficiali, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33, comma 6 e 37, comma 1 lett. a), C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione della documentazione.

Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Woman Napoli C5 di Marigliano (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA A.S. OSTIAMARE L.C. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €1.500,00;**
- **DELLA DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE;**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA OSTIAMARE/RIETI DEL 12.2.2017
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)

In data 15.2.2017 l'A.S. Ostiamare L.C. impugnava Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata nel Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017, nella quale la reclamante veniva sanzionata con l'ammenda di € 1.500,00 ed una gara a porte chiuse a seguito delle espressioni dal contenuto discriminatorio per ragioni di razza rivolte all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria da parte di alcuni sostenitori. Sanzione così determinata in ragione della recidiva di cui al Com. Uff. n. 45 del 16.11.2016.

Nelle memorie difensive la ricorrente precisava che, al primo accenno dei cori summenzionati, lo speaker della società aveva provveduto a richiamare gli spettatori ad una condotta più costumata. Chiedeva pertanto a questa Corte la possibilità di differire la squalifica a gara successiva oppure, in alternativa, di chiudere il solo settore riservato alla tifoseria locale. Con riferimento alla prima richiesta veniva rappresentato dalla Associazione Ostia Mare che la domenica successiva, in occasione dell'incontro Ostia Mare-Arzachena valido per la settima giornata di ritorno del campionato nazionale di serie D, l'incasso sarebbe stato devoluto alla Onlus happy family Grajau per beneficenza.

Le argomentazioni addotte non sono fondate. Diversamente, questa Corte evidenzia che la prima diffida comminata alla reclamante a causa delle azioni dei propri sostenitori aveva ad oggetto uno scontro tra opposte tifoserie, come indicato nel Com. Uff. n. 45 del 16.11.2016, richiamato dal giudice di prime cure nelle sue motivazioni.

In vero, ai sensi dell'art. 21 C.G.S. ("Recidiva") si afferma che «alle società, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazione dei regolamenti federali e che ricevano altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni». Ne deriva, pertanto, che non appare corretta la decisione del giudice di primo grado, il quale non ha tenuto in considerazione che ai fini della valutazione della recidiva essa deve necessariamente riferirsi «a fatti della stessa natura»: altro sono gli scontri tra opposte tifoserie, altro sono i cori discriminatori. Come affermato in dottrina e giurisprudenza, la recidiva sportiva corrisponde, in realtà, alla sola recidiva specifica, vale a dire alla commissione, ripetuta, di fatti vietati della stessa natura, mentre non è prevista la recidiva generica, quella cioè che viene applicata per il solo fatto di aver già realizzato un altro comportamento illecito, anche se del tutto diverso dal precedente (l'espressione «recidiva specifica» è riportata, *ex multis*, in Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 16 maggio 2012, n. 259/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 luglio 2010, n. 10/CGF; Corte giust. fed., Sez. un., 11 settembre 2008, in C.u. FIGC, 2 ottobre 2008, n. 31/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 1 ottobre 2012, n. 59/CGF. Tratta, invece, di «recidiva specifica e reiterata» Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 1 giugno 2012, n. 279/CGF e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 luglio 2010, n. 13/CGF).

Per questi motivi, la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società A.S. Ostiamare L.C. di Roma ridetermina la sanzione nella sola ammenda di €1.800,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; -
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

3. RICORSO A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CIANO MICHELE SEGUITO GARA CYNTHIA/A.V. HERCULANEUM 1924 DEL 29.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 01.02.2017)

Con atto del 10.02.2017 la A. V. Herculaneum ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con la quale era stata inflitta al calciatore Ciano la sanzione della squalifica per 3 gare effettive, chiedendo la riforma della delibera impugnata e, per l'effetto, ridurre la squalifica inflitta al calciatore Ciano nella misura di 1 giornata ovvero, in subordine, a 2 giornate.

A sostegno delle proprie richieste la reclamante ha dedotto quattro motivi di impugnazione:

1. Con il primo è stata evidenziata l'eccessività e sproporzionatezza della squalifica comminata in quanto la condotta tenuta dal calciatore si sarebbe dovuta qualificare solo come "irriguardosa" e non certo offensiva;

2. Con il secondo assumeva l'esistenza di circostanze attenuanti non valutate dal Giudice di prime cure. In particolare non sarebbe stato preso in considerazione il fatto che il calciatore sarebbe sempre stato un "esempio di lealtà e probità sportive" ed inoltre che l'episodio contestato sarebbe avvenuto in "condizioni di particolare tensione"

3. La vicenda contestata si sarebbe svolta in un unico contesto ed il calciatore avrebbe ottemperato immediatamente alla decisione arbitrale;

4. La sanzione comminata contrasterebbe con precedenti giurisprudenziali specifici, perché per azioni più gravi di quella contestata, al Ciano sarebbero state comminate squalifiche inferiori.

Le censure sono tutte infondate, per cui il reclamo va respinto.

L'art. 19 n. IV lett. a) C.G.S. prevede la sanzione della squalifica di 2 giornate nel caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Il Sig. Ciano Michele espulso per aver tenuto una condotta ingiuriosa, successivamente al provvedimento sanzionatorio, reiterava le offese all'indirizzo del direttore di gara. Appare pertanto più che equa la sanzione comminata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. A.V. Herculaneum 1924 di Somma Vesuviana (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO S.S.D. POLISPORTIVA SARNESE 1926 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.800,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POL. SARNESE 1926 ARL/PALMESE DEL 29.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 83 del 01.02.2017)

La S.S.D. Polisportiva Sarnese 1926 A R.L. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 83 del 1.2.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra S.S.D. Polisportiva Sarnese/Palmese A.S.D. del 29.1.2017, ha comminato l'ammenda di €2.800,00 e la diffida con la seguente motivazione: "per assembramento ostile al termine della gara di circa 30 propri sostenitori che posizionatisi fuori dal cancello dell'impianto, mentre la terna arbitrale usciva con la propria autovettura, gli rivolgevano espressioni gravemente offensive e minacciose. Nonostante la presenza delle Forze dell'Ordine gli stessi sostenitori colpivano con un violento pugno un finestrino con un calcio la portiera e con tre sputi il lunotto della vettura sulla quale viaggiava la terna arbitrale che veniva scortata dalle Forze dell'Ordine fino all'uscita del casello autostradale".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere in via principale l'annullamento della decisione adottata dal Giudice Sportivo e in via subordinata la riduzione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la S.S.D. Polisportiva Sarnese ha evidenziato che i fatti accaduti all'esterno dell'impianto sportivo sarebbero stati meno gravi di quelli riportati nel referto arbitrale, trattandosi, a dire della ricorrente, di pochi tifosi che si sarebbero limitati a rivolgere all'Arbitro alcuni epiteti.

Il ricorso va in parte accolto in quanto in relazione ai fatti accaduti risulta essere più congrua la sanzione di €2.000,00, ferma la diffida nei confronti della S.S.D. Polisportiva Sarnese 1926 A R.L..

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Polisportiva Sarnese 1926 A.r.l. di Sarno (Salerno) riduce la sanzione dell'ammenda a €2.000,00 con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO U.S. FIORENZUOLA 1922 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEZZI LORENZO SEGUITO GARA FIORENZUOLA 1922/COLLIGIANA DEL 05.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 87 del 08.02.2017)

Con atto del 10.02.2017 la U.S. Fiorenzuola 1922 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con la quale era stata inflitta al calciatore Pezzi Lorenzo la sanzione della squalifica per 5 gare effettive, chiedendo la riduzione a 3 del numero delle giornate di squalifica.

La richiesta, formulata in termini molto sintetici da parte della reclamante, si basa sul fatto che per fatti analoghi sarebbero state in precedenza comminate sanzioni più lievi.

La censura è infondata ed il reclamo va respinto. Il Sig. Pezzi Lorenzo si è reso protagonista di una condotta particolarmente violenta, infatti ha "in reazione ad un regolare contrasto di gioco, colpito un calciatore avversario con una gomitata a pugno chiuso provocandogli fuoriuscita di sangue e deviazione del setto nasale".

La sanzione comminata appare pertanto più che congrua, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 19 lett. IV c) C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Fiorenzuola 1922 di Fiorenzuola d'Arda Piacenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO A.C.D. VIRTUS BOLZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROMEO ALESSIO SEGUITO GARA VIRTUS BOLZANO/PONTE S.P. ISOLA SSD ARL DEL 05.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 87 del 08.02.2017)

La A.C. Virtus Bolzano ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 87 dell'8.2.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra Virtus Bolzano/Ponte S.P. Isola SSD A R.L. del 5.2.2017, ha comminato la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Romeo Alessio "per avere, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano dall'azione di gioco, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere in via principale la riduzione della squalifica da tre giornate ad una e in subordine da tre giornate a due la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la Virtus Bolzano ha evidenziato il fatto che, contrariamente da quanto sostenuto dal Giudice Sportivo, il contatto tra il Romeo e il calciatore avversario non sarebbe

avvenuto con il pallone lontano dall'azione di gioco e la condotta dello stesso non si configurerebbe come condotta violenta.

Il ricorso va accolto in parte in quanto nel referto arbitrale non si precisa che l'impatto tra i due calciatori è avvenuto con il pallone lontano dall'azione di gioco e dunque è da presumersi che sia avvenuto durante un'azione di gioco.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Virtus Bolzano di Bolzano riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 10 maggio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio